

**Zeitschrift:** Rivista Militare Ticinese  
**Herausgeber:** Amministrazione RMSI  
**Band:** 19 (1947)  
**Heft:** 5

**Rubrik:** Brevemente

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 02.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Piccole pattuglie di combattimento perlustrano le località ed affrontano ogni invasore. Il migliore subordinato del comandante riceverà il comando della riserva; è preferibile avere capisaldi con guarnigione debole, anziché una riserva debole.

Il difensore deve guardarsi dai preconcetti sulla direzione ed il momento dell'attacco; curare l'osservazione e riservare le armi per essere pronti ad ogni eventualità; addestrare bene le fasi previste; agire di notte e restare al coperto di giorno.

L'attacco preparato contro una località, quando non possa essere effettuato di sorpresa, deve comportare l'impiego di mezzi pesanti. Il difensore può, invece, cavarsela anche con mezzi leggeri. Apparentemente si può pensare che le località ingoiano una quantità di truppa e non favoriscono un utile sfruttamento delle armi. Però, se il difensore è ben organizzato e se dispone di mezzi tecnici adeguati, si tira d'imbarazzo con pochi uomini. Le esperienze della guerra dimostrano che pochi uomini, ben organizzati a difesa, hanno fermato delle compagnie e dei battaglioni. La caratteristica del combattimento di località è appunto l'esiguità dei reparti che assumono la difesa.

I mezzi pesanti e potenti, che il nemico appresta per conquistare una località, devono ben presto tacere per non offendere le proprie truppe; in questo momento il difensore si presenta preparato ed orientato contro un avversario che tasta nel buio. E qui, non il materiale, non la massa, ma l'abilità, il mordente e la calma del combattente hanno il sopravvento.

## BREVEMENTE

**Prescrizioni sulla mobilitazione di guerra** — Il Consiglio federale ha adottato un decreto concernente la preparazione e l'esecuzione della mobilitazione di guerra, decreto che sostituisce le prescrizioni precedenti e, in particolar modo, il decreto del 21 gennaio 1938 che non fu allora pubblicato. La chiamata alle armi per il servizio attivo federale comprende tutto l'esercito (mobilitazione generale di guerra) o soltanto una parte di esso (mobilitazione parziale di guerra). Essa implica l'ordine di consegnare gli animali e i mezzi di trasporto destinati alle truppe mobilitate.

La chiamata alle armi per una mobilitazione generale di guerra è sempre fatta mediante avviso pubblico (affisso); quella per una mobilitazione parziale di guerra è fatta mediante avviso pubblico o per mezzo di ordini di marcia personali. In caso di pubblica chiamata alle armi, l'ordine è sempre di entrare in servizio immediatamente. In caso di chiamata alle armi per mezzo di ordini di marcia personali, l'entrata in servizio è immediata o fissata ad una data deter-

minata. In quest'ultimo caso il Cons. fed. designa il giorno dell'entrata in servizio. La chiamata alle armi per il servizio attivo federale sarà preceduta, per quanto sia possibile, dalla messa di picchetto dell'esercito. In caso di messa di picchetto i militari e il personale dei servizi complementari, nonché i detentori degli animali e dei mezzi di trasporto da consegnare all'esercito, devono tenersi pronti a dar seguito immediatamente, in conformità delle prescrizioni, a qualsiasi ordine di chiamata. I militari e il personale dei servizi complementari non possono recarsi all'estero senza il permesso dell'autorità militare competente. Sono vietate, senza il permesso del Dipartimento militare federale, qualsiasi alienazione o esportazione di animali e mezzi di trasporto messi di picchetto. Altre disposizioni precisano gli obblighi dei Cantoni e dei comuni e del Dipartimento federale delle poste e ferrovie (esercizio di guerra delle ferrovie e delle altre imprese pubbliche di trasporto), nonché le competenze della divisione dello stato maggiore generale.